



**DETERMINAZIONE - settore Finanziario**

<b>n.° 0000051 /SF del 26/01/2021</b>	<b>Allegati n.</b>	<b>Pagina 1</b>
<b>Responsabile procedimento: Angelon Mara</b>		<b>ATDETE2021005100000</b>
<b>Autore:</b>	<b>Pichini Valeria - Ufficio Economato - 02 91004.327 - economato@comune.paderno-dugnano.mi.it</b>	
(Classificazione: tit. 4 cl. 10 fascicolo 4 anno 2021)		
NOTA: avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.		

**Oggetto:** Determina a contrarre per l'affidamento ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. della fornitura del materiale farmaceutico per il reintegro delle cassette di pronto soccorso dall'Azienda Gestione Servizi s.r.l. (A.GE.S.). Anno 2021

## IL FUNZIONARIO

**Premesso** che il D.Lgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro all'art. 45 comma 1 detta le norme principali in materia di Primo Soccorso e al comma 2 individua le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, come da D.M. n. 388/2003 e s.m.i.;

**Considerato che** tutte le sedi comunali nonché i mezzi di trasporto sono provvisti di cassette di pronto soccorso che devono essere fornite di tutto il materiale necessario per il primo intervento, così come indicato dalle vigenti norme sull'igiene e sicurezza come riportato nell'Allegato n. 1 del D.M.388/2003;

**Appurata** la necessità di reintegrare le cassette di sicurezza, ubicate nelle diverse sedi comunali e sui mezzi di trasporto, con il materiale consumato e sostituire quello scaduto secondo quanto rilevato dal personale preposto;

### Visti:

- Il D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL." che prevede all' art.192 l'adozione da parte del Responsabile del Procedimento della determinazione a contrarre;
- L'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
- L'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulle fasi delle procedure di affidamento ;
- L'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sui motivi di esclusione;
- L'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sui principi di materia di trasparenza;
- L'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sui requisiti degli operatori economici ammessi a partecipare alla procedura di gara;

**Dato atto** che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del D.P.R. N.207 del 5 Ottobre 2010 che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

\*aggiornamento n. 4/A chiuso il 02/04/2019

---

Determinazione n. **0000051** /SF del 26/01/2021

---

**Rilevato che** l'art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in Legge 94/2012, dispone che le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 debbano ricorrere agli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario al Mercato Elettronico (MEPA), ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (ossia SINTEL di Arca Regione Lombardia – Azienda Regionale Centrale Acquisti) e che i contratti stipulati in violazione di tale norma sono nulli;

**Fatto rilevare** altresì che per l'acquisizione della fornitura in argomento questo ente può procedere autonomamente ai sensi della normativa di seguito indicata e precisamente:

- l'art. 37, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
- l'art. 23-ter, comma 3, del D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014, inoltre, consente ai comuni, fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 di acquisire autonomamente beni, servizi e lavori - di valore inferiore a 40.000,00€
- il comma 130 dell'art.1 della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha modificato l'art. 1 c. 450 della Legge 296/2006 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al Me.Pa / Sintel da € 1.000,00 a € 5.000,00;

**Verificato** che non esiste al momento la possibilità di avvalersi, per la fornitura in oggetto di convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 da Consip s.p.a. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e da ARCA (Azienda Regionale Centrale Acquisti) per conto di Regione Lombardia;

**Considerato che** come previsto dall'art. 1 comma 13 del D.L. 6/7/12 n.95 l'ente si riserva il diritto di recedere dal contratto qualora i parametri delle Convenzioni stipulate successivamente da Consip o dalla Agenzia Regionale Centrale Acquisti siano migliorativi rispetto a quelli del contratto;

**Dato atto che** da un esame delle richieste pervenute dai preposti per l'acquisto di materiale farmaceutico necessario al reintegro delle cassette di pronto soccorso è stata stimata per l'anno 2021 una spesa di € 819,67 IVA esclusa per un totale di € 1.000,00;

**Dato atto altresì che** l'importo stimato a base d'asta è inferiore a € 40.000,00 pertanto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**Dato atto che** sul territorio è presente una Azienda Gestione Servizi s.r.l. (A.GE.S.) a capitale interamente di questa Amministrazione che gestisce tra l'altro le Farmacie Comunali;

**Fatto presente che:**

- a seguito di verifica e raffronto dei prezzi unitari del materiale più utilizzato, applicati dalle Farmacie Comunali con quelli riportati sui cataloghi delle ditte aderenti al Mercato Elettronico, è risultato che i medesimi sono uguali e/o inferiori a quelli offerti dalle ditte aderenti al MePa;
- i prezzi applicati ai prodotti farmaceutici richiesti sono soggetti agli sconti che le Farmacie Comunali mensilmente propongono per diversi prodotti di uso comune;

---

Determinazione n. **0000051** /SF del 26/01/2021

---

**Considerata** la particolarità della fornitura in quanto trattasi di materiale farmaceutico e la necessità di procedere talvolta con immediatezza alla fornitura di materiale indispensabile per far fronte alle impellenti necessità;

**Ritenuto** pertanto opportuno ricorrere all'affidamento in house ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 all'Azienda Gestione Servizi s.r.l. con sede legale in Via Oslavia 21 C.F./P.I. 02286490962 per la fornitura di materiale farmaceutico utile al reintegro delle cassette di sicurezza con il materiale consumato e alla sostituzione di quello scaduto secondo quanto rilevato dal personale preposto, per l'anno 2021, per un importo stimato di € 819,67 IVA esclusa;

**Richiamato** l'art. 3 bis c. 6 del D. Lgs.138/2011 le Società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici;

**Richiamate:**

- le Linee Guida A.N.A.C. n. 7 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 951 del 29/09/2017 aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192 c.1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. presupposto che legittima le amministrazioni aggiudicatrici ad operare mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;
- considerato che questa Amministrazione è iscritta nell'elenco di cui all'art. 192 c.1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**Richiamata** la Determina n. 10/2010 dell'ANAC "Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari" che l'art. 2.2 afferma: "...*devono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 anche le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetto, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposto ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. Affidamenti in house), in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tale caso, assume rilievo la modalità organizzativa dell'ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà. Ai fini della tracciabilità, quindi, non deve essere indicato il CIG;*

**Dato atto che** ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/08 non si riscontra l'esistenza di interferenze e pertanto il costo dei relativi oneri della sicurezza risulta essere uguale a zero e non è altresì dovuta la redazione del DUVRI;

**Dato altresì che** ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. è stato nominato responsabile del procedimento la Dott.ssa Mara Angelon, Responsabile del Servizio Bilancio e Risorse Finanziarie;

**Evidenziato che** la spesa complessiva per l'anno 2021 è stata quantificata in € 819,67 oltre IVA al 22% per un totale di € 1.000,00 e verrà impegnata al capitolo 1820/39 Bilancio 2021.

**Visto** il dispositivo organizzativo prot. n° 58398 del 30/10/2020 che demanda al sottoscritto, titolare della posizione organizzativa "**Servizio Bilancio e Risorse Finanziarie**", l'adozione delle determinazioni di impegno di spesa fino all'importo di € 40.000,00;

**Richiamata** la delibera di Consiglio Comunale n.76 del 29/12/2020 ad oggetto "Esame ed approvazione emendamenti al Documento Unico di Programmazione (DUP) e al Bilancio di Previsione 2021/2023 - Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023;

---

Determinazione n. **000051** /SF del 26/01/2021

---

**Ritenuto**, infine, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

**Visti:**

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

*esaminato quanto sopra esposto,*

## **DETERMINA**

- 1. Di affidare** ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i all' A.GE.S. s.r.l.. – Azienda Gestione Servizi – Azienda a capitale interamente del Comune di Paderno Dugnano con sede legale in Via Oslavia 21 C.F/P.I. 02286490962 la fornitura di prodotti farmaceutici utili al reintegro delle cassette di pronto soccorso per l'anno 2021 per l'importo di € 819,67 oltre IVA al 22% pari ad € 180,33 per un totale di € 1.000,00;
- 2. Di dare atto, che** questa Amministrazione è iscritta dal 12/04/2018 nell'Elenco di cui all'art. 192 c.1 del D.Lgs. 50/2016, presupposto che legittima le amministrazioni ad operare mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;
- 3. Di dare atto** che l'A.GE.S. s.r.l. Azienda Gestione Servizi è una società a responsabilità limitata interamente del Comune di Paderno Dugnano e che il ricorso a tale modalità di affidamento è giustificato dalla specificità del materiale richiesto, dalla necessità di procedere talvolta con immediatezza alla fornitura di materiale indispensabile per far fronte alle impellenti richieste, dalla congruità dei prezzi unitari del materiale più utilizzato applicati alle Farmacie Comunali paragonati a quelli riportati sui cataloghi delle ditte aderenti al Mercato Elettronico;
- 4. Di dare atto che** ai sensi dell'art.26 comma 3 del D. Lgs. 81/08 non si riscontra l'esistenza di interferenze e pertanto il costo dei relativi oneri della sicurezza risulta essere uguale a zero e non è altresì dovuta la redazione del DUVRI;
- 5. Di nominare** ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. responsabile del procedimento la Dott.ssa Mara Angelon, Responsabile del Servizio Bilancio e Risorse Finanziarie, e che in base a quanto stabilito dalla determina n. 10/2010 dell'ANAC per gli affidamenti in house non ricorre l'obbligo di richiedere il CIG ai fini della tracciabilità;
- 6. Di precisare che** ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
  - l'oggetto dell'appalto è la fornitura di materiale farmaceutico utile al reintegro delle cassette di sicurezza secondo quanto rilevato dal personale preposto
  - la fornitura del materiale copre l'anno 2021;
  - il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  - la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento in House ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. all' A.GE.S s.r.l. – Azienda Gestione Servizi a capitale interamente del Comune di Paderno Dugnano - con sede legale in Via Oslavia 21 C.F/P.I. 02286490962;

Determinazione n. **0000051** /SF del 26/01/2021

**7. Di impegnare** la spesa connessa a quanto sopra a favore di A.GE.S. s.r.l. Azienda Gestione Servizi con sede legale in Via Oslavia 21 C.F. /P.I. 02286490962 come riportato nella tabella seguente:

<i>importo (IVA compresa)</i>	<i>bilancio</i>	<i>titolo</i>	<i>missione</i>	<i>programma</i>	<i>p.d.c. finanziario</i>	<i>Cap. PEG</i>
Euro 1.000,00	2021	1	1	3	U.1.03.01.05.001	1820/39

dando atto che con il presente provvedimento l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e verrà a scadenza nell'esercizio 2021;

**8. Di dare atto** che si provvederà ai successivi obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 c. 32 della Legge 190/2012 e all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**9. Di dare atto che** il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art.183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

**10. Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000.

Allegati alla presente determinazione:

1)-----

PADERNO DUGNANO, 26/01/2021

**Il funzionario**  
**Angelon Mara**